



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali

Settore Relazioni Internazionali

Decreto

Allegati n. 0

Anno 2021

Oggetto: Borse Mobilità Internazionale UE-extra UE (al di fuori dei programmi comunitari)
D.M. n. 442/2020 – EF 2020

IL RETTORE

- VISTO Il “Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata”, emanato con D.R. n. 267 del 2 agosto 2018;
- CONSIDERATO che tra gli obiettivi dell'Università degli Studi della Basilicata rientra lo sviluppo delle competenze internazionali dei propri studenti;
- PRESO ATTO degli obiettivi strategici che l'Ateneo intende conseguire, declinati al punto 3.1 del Piano Integrato della Performance 2021-2023 e Allegato 1, nello specifico “Miglioramento della qualità e dell'efficacia della formazione erogata e della sua dimensione internazionale” e finalità ad esso correlate – “Rafforzare la dimensione internazionale dell'offerta formativa e incrementare la mobilità di docenti e studenti”;
- PRESO ATTO della strategia di internazionalizzazione di Ateneo relativa alla Promozione della qualità del sistema universitario, da realizzarsi anche grazie alla mobilità e alla cooperazione transnazionale, finalizzata allo sviluppo delle competenze internazionali dei propri studenti e dell'EPolicy Statement (EPS) approvata dal SA con delibera n. 37/2020 per periodo 2021-2027;
- VISTO Il DM n. 442 del 10.08.2020 “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari” per l'anno 2020, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, le risorse finanziarie pari a € 129.505,00 “Fondo per il sostegno Giovani e per favorire la mobilità degli studenti” secondo quanto indicato dall'art. 4 del DM 989/2019 relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione triennale 2019-2021 e ss.mm. e ii. ;
- CONSIDERATO che il predetto DM 442/2020 ha confermato i criteri di utilizzo delle risorse assegnate nel rispetto dei parametri enunciati al punto 1, co.1 dell'Allegato 2 del DM n. 989/2019, per *«l'integrazione delle borse di mobilità Erasmus plus oppure per borse di mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari, a favore di tutti gli studenti iscritti entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno, ivi inclusi gli iscritti ai Corsi post lauream di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 170/2003 ...»*;
- ATTESO che le risorse annualmente assegnate ai sensi del suddetto DM sono destinate esclusivamente agli studenti regolarmente iscritti, entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno, ivi inclusi gli iscritti ai Corsi post lauream di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 170/2003, che conseguiranno CFU all'estero per esami e/o per tesi o tirocinio curriculare e che *“Tali esperienze*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali
Settore Relazioni Internazionali

| | |
|------------|--|
| | <p><i>di mobilità sono finalizzate al conseguimento del Titolo di studio, rientrano nell'ambito di accordi o convenzioni sottoscritte dall'Ateneo con partner di profilo adeguato e sono riconosciute nella carriera dello studente nel rispetto degli indirizzi europei definiti in materia. La selezione degli studenti è effettuata secondo criteri di merito e condizione economica. Della condizione economica si tiene altresì conto ai fini della graduazione degli importi da attribuire”;</i></p> |
| PRESO ATTO | <p>delle decisioni assunte dal CdA e dal SA, con delibere, rispettivamente, n. 122/2020 del 28.09.2020 e n. 72/2020 del 30.09.2020, con le quali, su proposta della Commissione di Ateneo per le Relazioni Internazionali e nel rispetto dei criteri determinati dal Mur, per le finalità di cui all'art. 2, co.2, lett. b), è stato stabilito l'utilizzo dell'intero ammontare dei contributi MUR per l'80% ai fini dell'integrazione delle borse Erasmus plus e per il 20% per il finanziamento di borse di mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari verso Paesi europei ed extra-europei, nonché determinato l'importo mensile della borsa secondo il Reddito ISEE e diversificato a seconda del Paese di destinazione;</p> |
| ATTESO | <p>che il MUR, in considerazione delle conseguenze relative all'emergenza epidemiologica Covid-19, con DM 289/2021, all. 3 , ha stabilito che <i>“le assegnazioni attribuite a valere sul Fondo Giovani con riferimento agli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, 2020 per gli interventi relativi alla mobilità internazionale, al tutorato e agli incentivi alle iscrizioni alle classi di laurea di interesse nazionale possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2022”;</i></p> |
| VISTI | <p>gli accordi di cooperazione internazionale stipulati dall'Università degli Studi della Basilicata con gli Istituti di Istruzione superiore finalizzati a promuovere la mobilità studentesca (al di fuori di Erasmus+), nonché, ove esistenti, i protocolli/accordi aggiuntivi/specifici per scambio studenti;</p> |
| VISTO | <p>Il verbale della Commissione di Ateneo per le Relazioni Internazionali del 27.10.2021, con il quale, nel rispetto delle percentuali stabilite dai competenti Organi Accademici e degli importi delle borse, diversificati a seconda del Paese di destinazione, ha confermato i criteri di selezione adottati in precedenza e, in ossequio al DM 256/2020, ha aggiornato la tabella ai nuovi importi ISEE, per finanziare con la somma a ciò destinata di € 25.901,00 (il 20% del totale disponibile) la mobilità degli studenti verso Paesi europei ed extra europei (al di fuori dei programmi comunitari);</p> |
| VISTI | <p>Il Codice Etico e il Codice di comportamento dell'Università degli Studi della Basilicata, emanati, rispettivamente, con D.R. n. 278 del 27.07.2011 e D.R. n. 202 del 2.08.2017;</p> |
| ACCERTATA | <p>La disponibilità finanziaria nel Bilancio Unico di Ateneo della somma di € 129.505,00: Amm.cle MOBSTUD - codice conto 102010104 “Spese per mobilità e scambi culturali studenti” (in Coep CB0901010104) – Fondo Giovani Vincolato da FFO (rif. nota 2413/2020 budget 2020),</p> |

DECRETA

Art. 1 – Finalità

Nell'ambito delle iniziative di internazionalizzazione attivate con finanziamenti del Ministero dell'Università e della Ricerca, è indetto il bando **“Mobilità internazionale UE - extra-UE”** di



selezione per il conferimento di borse di mobilità internazionale (al di fuori dei programmi comunitari) verso Paesi europei ed extra-europei ai fini di studio e/o ricerca tesi e tirocinio curriculare per il **II semestre dell'anno accademico 2021/2022 e il I semestre dell'a.a. 2022-2023**

Le borse di mobilità internazionale sono destinate **esclusivamente agli studenti regolarmente iscritti ad un corso di studio di I (laurea), II (laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico) e terzo ciclo (dottorato di ricerca), entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno**, che conseguiranno CFU all'estero per esami e/o per tesi o tirocinio curriculare, attività di ricerca e che tali attività formative:

- √ siano finalizzate al conseguimento del Titolo di studio;
- √ rientrino nell'ambito di accordi o convenzioni sottoscritte dall'Ateneo con partner di profilo adeguato;
- √ siano riconosciute nella carriera dello studente nel rispetto degli indirizzi europei definiti in materia.

Art. 2 – Attività ammissibili, durata, modalità di svolgimento della mobilità

1. Le borse sono destinate a studenti che intendono effettuare una **mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari verso Paesi europei ed extra-europei** con lo scopo di acquisire crediti per studio e/o formazione ed averne il riconoscimento al rientro in sede. Ai fini della mobilità sono, dunque, ammissibili le seguenti attività:
 - frequentare intere unità didattiche come previsto dall'ordinamento dell'Università ospitante (corsi e/o moduli) compatibili con gli obiettivi formativi del piano di studio¹ e svolgere, a conclusione dell'unità didattica frequentata, la prova d'esame.
 - compiere ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea, sulla base di un piano di lavoro approvato dal relatore e dal docente responsabile nell'istituzione ospitante;
 - svolgere attività programmate nell'ambito dei dottorati di ricerca, secondo modalità stabilite dal Collegio dei Docenti;
 - svolgere il tirocinio, purché curriculare (con attribuzione di crediti formativi e obbligatorietà) e svolto sotto la supervisione dell'Università ospitante;
 - svolgere un periodo di studio combinato con un breve periodo di tirocinio curriculare, purché il tirocinio venga svolto sotto la supervisione della stessa Università dove lo studente realizzerà il periodo di studio e le due attività siano effettuate o in maniera consecutiva o contemporaneamente. La durata complessiva di tale periodo di mobilità combinata è di minimo 2 mesi e massimo 12 mesi.
2. Gli Studenti potranno svolgere un periodo di studio, ricerca o tirocinio all'estero della durata minima di **2 mesi** (60 giorni completi e continuativi), un trimestre/semestre/anno accademico completo.

Le mobilità sono consentite per il **II semestre 2021/2022 e per il I° semestre dell'a.a. 2022/2023**.

¹ In alcuni Paesi per mantenere il visto studentesco, è necessario acquisire un numero minimo di crediti per ogni semestre o quadrimestre (semester, quarter)



Di norma, **la conclusione delle attività dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022**, salvo ulteriori aggiornamenti in relazione all'evoluzione pandemica da COVID-19.

I beneficiari che effettueranno la mobilità nel I semestre 2022/2023 potranno svolgere il proprio percorso di studio fino alla naturale conclusione del I semestre 2022/2023 come da calendario determinato dalle Università straniere partner, **purché individuati entro il 15 settembre 2022**.

I candidati iscritti al terzo anno di un corso di dottorato di ricerca, nel rispetto del numero minimo di mensilità ammissibili (60 giorni completi), dovranno obbligatoriamente concludere il periodo all'estero prima del termine del ciclo di studio.

Nel caso in cui durante il periodo all'estero si renda necessario richiedere mensilità aggiuntive (proroga debitamente motivata), queste potranno essere concesse previa disponibilità di fondi ovvero senza fondi, e comunque non oltre il periodo ultimo di conclusione consentita.

3. Sono ammissibili le mobilità svolte nelle seguenti modalità:
 - a. **in presenza all'estero (mobilità fisica "tradizionale")**: svolta fisicamente presso l'Istituto ospitante. Nel caso in cui lo studente svolga **attività didattica a distanza ma nel Paese ospitante**, la mobilità sarà considerata comunque come mobilità fisica.
 - b. **in modalità mista (mobilità blended)**: svolta fisicamente all'estero a cui si aggiunge una componente virtuale dall'Italia. La componente fisica della mobilità blended dovrà rispettare la durata minima prevista dal programma (2 mesi, 60 gg. completi e continuativi all'estero) ed essere integrata da un periodo di apprendimento a distanza (prima o dopo la parte fisica). Le componenti virtuali e fisiche possono svolgersi in qualsiasi ordine, prima durante e dopo la parte fisica, ma **SENZA** sovrapporsi. La mobilità Blended deve essere autorizzata dall'UNIBAS e dalla sede di destinazione prima dell'inizio della stessa² e prevedere il conseguimento di almeno **3 crediti ECTS** (fisica+virtuale).

Art. 3 – destinazioni possibili e scelta della sede ospitante

1. Gli studenti potranno svolgere un periodo di mobilità presso le sedi con le quali l'UNIBAS ha stipulato accordi di cooperazione internazionale finalizzati a promuovere la mobilità studentesca, oppure in corso di stipula. Le **sedi disponibili sono** riportate nell'allegata scheda (**All. 5**). Per gli accordi in corso di stipula è indicata la specifica: **"in corso di perfezionamento"**. Ulteriori sedi potranno aggiungersi, anche in itinere e saranno rese note mediante avviso sul sito di Ateneo. Gli studenti potranno partire per tali sedi a condizione che gli accordi vengano formalizzati prima della partenza.

Esclusivamente per le **attività di ricerca, tesi o tirocinio**, oltre alle mete di cui agli accordi di Cooperazione Internazionale per mobilità studenti riportate nell'**All. 5**, sono ammissibili come sedi anche università, organizzazioni pubbliche o private attive nel

² Per le modalità di svolgimento si rimanda al sito <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html>, box "Mobilità Blended". Nel caso in cui dovessero perdurare le restrizioni, la durata della mobilità fisica potrà essere ridotta a favore di una maggiore durata della componente virtuale, oppure potrà essere valutato di introdurre un periodo di interruzione tra i periodi di mobilità virtuale e fisica, purché l'attività sia svolta entro il termine del periodo contrattuale e sia rispettata la durata minima di 2 mesi (60 giorni completi).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali

Settore Relazioni Internazionali

mercato del lavoro, CNR e ONG di Paesi UE e extra UE, da concordare con i docenti Coordinatori per la mobilità internazionale del proprio Dipartimento/Scuola, che al momento della candidatura abbiano già perfezionato (o in corso di perfezionamento, documentato con lettera di accettazione) il Learning Agreement for Studies/Traineeship. Per la ricerca di possibili mete, ci si può avvalere della piattaforma europea

<https://erasmusintern.org/> limitatamente alle offerte di stage su destinazioni Extra-UE e dei link per offerte tirocini (es. <https://www.stage4eu.it/destinazione-europa/strumenti-di-ricerca>, <https://www.scambieuropei.info/category/partire/stage/>, ecc.). Per informazioni sugli Accordi di Cooperazione Internazionale, per la ricerca delle mete, gli studenti potranno rivolgersi ai Coordinatori e ai referenti amministrativi per la mobilità internazionale dei Dipartimenti/Scuole, ai docenti responsabili scientifici degli accordi, al Settore Relazioni Internazionali rel.int@unibas.it e all'Ufficio Cooperazione di Ateneo: coopint@unibas.it.

2. Le attività da svolgere all'estero devono essere indicate nel Learning Agreement ed approvate dalle competenti strutture didattiche e di ricerca (Consiglio di Corso di Studio, Collegio dei docenti, ecc.) dell'Università degli Studi della Basilicata e dall'Istituzione straniera ospitante, prima della partenza. La delibera darà atto della coerenza del percorso di studio che lo studente seguirà all'estero. Le attività formative svolte con profitto durante la mobilità sono interamente riconosciute nel piano di studio dello studente con riconoscimento di crediti formativi.
3. Nella scelta delle destinazioni lo studente è tenuto a:
 - verificare che l'accordo sottoscritto con l'Università partner sia congruo con il percorso di studio e che il corso di studio di riferimento dell'accordo sia attinente ed affine al corso di studio frequentato dal candidato e ai relativi obiettivi formativi.
 - rivolgersi al Coordinatore di Dipartimento/Scuola e/o il responsabile dell'accordo - docente referente - per suggerimenti in merito alla scelta sede e per tutte le questioni di natura didattica;
 - verificare, sui siti delle Università partner e/o con il Responsabile dell'accordo, la sussistenza di eventuali condizioni ostative che precludano la mobilità³. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni potrebbe comportare il rifiuto da parte del partner straniero ad accogliere lo studente;
 - eventualmente, contattare l'associazione degli studenti di Ateneo per assumere informazioni sulla sede prescelta e/o contatti con altri studenti, oppure richiedere il contatto degli studenti, ove reso disponibile, via email all'indirizzo rel.int@unibas.it.

Art. 4 - Requisiti di Ammissione alla selezione

1. Possono presentare domanda per la mobilità *Internazionale UE-extra UE* gli studenti dell'UNIBAS che, al momento della presentazione della domanda, siano:

³ ad esempio, scadenze tassative troppo ravvicinate per l'inoltro – sia telematicamente che in forma cartacea - della documentazione prevista (application form, learning agreement for studies, ecc.), requisiti linguistici specifici, incompatibilità tra proprio piano di studio e l'offerta didattica delle Istituzioni prescelte.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali

Settore Relazioni Internazionali

- **regolarmente iscritti** (anche part-time) ad un corso di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, a dottorati di ricerca;
 - iscritti, **non regolarmente in corso** (anche part-time), ad un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico **fino al 1° anno fuori corso**;
 - in possesso, salvo diversamente previsto dalla sede estera di destinazione⁴, di un'adeguata conoscenza **della lingua del Paese di destinazione, o della lingua di insegnamento presso la sede estera**. Di norma, salvo diversamente previsto dalla stessa essa è pari al livello B1 del *Common European Framework Reference – CEFR*⁵;
 - in regola con il pagamento delle tasse universitarie per l'anno accademico in corso e regolarizzano il pagamento di quelle relative al 2022/2023 (ove la mobilità è prevista per il I semestre dell'a.a. 2022/2023), con le modalità ed entro i termini previsti dal Regolamento per la determinazione delle tasse, contributi ed esoneri degli studenti (per informazioni rivolgersi direttamente alle Segreterie studenti di riferimento). Si raccomanda di provvedere al pagamento prima della partenza;
 - non essere selezionati come idonei e beneficiari di borsa di studio per lo stesso periodo in un altro programma di mobilità dell'Ateneo⁶ ;
2. gli iscritti ad un corso di laurea (I e II ciclo), in procinto di conseguire o che hanno conseguito il relativo titolo accademico e che hanno intenzione di recarsi in mobilità nel ciclo di studio successivo, possono candidarsi per le borse destinate agli studenti iscritti al corso di studio successivo (laurea magistrale II ciclo, dottorato III ciclo) e potranno recarsi in mobilità, **pena la decadenza dal beneficio**, solo dopo l'iscrizione formale al ciclo di studio successivo e prima della sottoscrizione dell'accordo Istituto/studente. In tal caso, lo studente è tenuto a produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, modificato dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183;
 3. gli iscritti ad un corso di studio internazionale volto al conseguimento di titolo doppio/multiplo, sempre che in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti.
 4. I candidati iscritti al terzo anno di un corso di dottorato di ricerca, nel rispetto del numero minimo di mensilità ammissibili, dovranno obbligatoriamente concludere il periodo all'estero **prima del termine del ciclo di studio** (è considerata la data di fine del 3° anno e non la data dell'esame finale).
 5. Possono presentare candidatura anche gli studenti che alla pubblicazione del presente bando abbiano già iniziato **ma non concluso** la loro mobilità con altri programmi/programmi comunitari, **a condizione che i due periodi di mobilità non si sovrappongano** (la partenza dovrà avvenire dopo la chiusura della prima mobilità) (vds. nota 6).

⁴ Vd. Scheda dell'Università prescelta – voce : competenze linguistiche richieste, Vd. **Allegato 5**

⁵ <http://cla.unibas.it/site/home/certificazioni/livelli-di-lingua.html>; <https://europa.eu/europass/en/common-european-framework-reference>

⁶ è possibile partecipare a più bandi nello stesso anno accademico, anche di altri programmi di mobilità, ma il periodo di studio deve essere diverso e, ove previsto, non eccedere il periodo di massimo di mobilità all'estero definito dal Corso di Laurea.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali
Settore Relazioni Internazionali

6. Gli studenti potranno recarsi in mobilità solo previa approvazione da parte delle Università coinvolte (sede di provenienza ed ospitante) del programma di studio proposto, *Learning Agreement for Studies/Traineeship*. Per le modalità di compilazione ed approvazione, si rimanda al “Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata”. Eventuali eccezioni (quali, ad esempio, ritardo nell'approvazione da parte dell'Università di destinazione ed approvato entro i termini dall'UNIBAS) dovranno essere comprovate da apposita dichiarazione da parte della sede inosservante. Si ricorda, al riguardo che il *Learning Agreement* deve essere approvato **prima dell'inizio del periodo all'estero**.
7. Nel caso in cui il candidato abbia presentato domanda su una destinazione non pertinente al proprio corso di studio, la candidatura non potrà essere accolta. Si suggerisce di consultare i Coordinatori/docenti referenti dell'accordo prima di sottoporre la candidatura.
8. Nel caso di scelta di una destinazione il cui accordo è in corso di perfezionamento, la mobilità sarà consentita esclusivamente ad avvenuto perfezionamento.
9. Sarà possibile la modifica della sede ospitante dopo l'accettazione esclusivamente nel caso in cui la stessa abbia annullato ogni tipologia di mobilità (fisica, blended), per incapienza di posti di scambio, per causa di forza maggiore/emergenza sanitaria Covid-19.

Art. 5 - Casi di esclusione-incompatibilità

1. Non è ammissibile il cumulo di borse per lo svolgimento della medesima attività (ad eccezione di eventuali borse di studio o prestiti nazionali di cui risultino beneficiari o integrazione di borse erogate dall'ARDSU).
2. Gli studenti che sono stati selezionati per un periodo di mobilità Erasmus+ a fini di studio o traineeship **non possono rinunciare** in favore del programma di mobilità *Internazionale UE – extra UE*. Il periodo di mobilità internazionale di cui al presente bando può essere preceduto o seguito da altro tipo di mobilità, purché i periodi non si sovrappongono (vd. nota ⁶).
3. Non è cumulabile la maggiorazione della borsa dottorale per il periodo all'estero con la borsa di mobilità di cui al presente bando.

Art. 6 – Conoscenza linguistica

1. **Ai fini della partecipazione alla selezione** è richiesta, **all'atto della candidatura**, una buona conoscenza della lingua del Paese nel quale si intende effettuare la mobilità, ovvero della lingua di insegnamento/lavoro indicata dalla sede estera. Di norma, salvo diversamente previsto dalla stessa essa è pari al livello B1 del *Common European Framework Reference – CEFR* (v. **Accordi di cooperazione internazionale per mobilità studenti - All. 5**). La conoscenza linguistica costituisce requisito di accesso alla selezione e non dà diritto all'assegnazione di punteggio.

La conoscenza linguistica potrà essere autocertificata all'interno della domanda di partecipazione. L'autocertificazione dovrà riportare tutte le informazioni necessarie per identificare il tipo di certificazione/attestato posseduto (data di conseguimento,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali

Settore Relazioni Internazionali

valutazione secondo i livelli del CEFR, l'ente di rilascio comprensivo dell'indirizzo, telefono, e-mail e sito web).

Sono ammesse le seguenti certificazioni/attestazioni ottenute/esami sostenuti da **non più di 24 mesi alla data di scadenza del presente bando**, a condizione che corrisponda alla lingua e al livello linguistico richiesto dall'Istituto ospitante:

- certificazioni rilasciate da [Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Mur](#), che attestino il superamento di un esame finale per un corso di lingua (livello minimo B1 del *CEFR – Common European Framework Reference*). salvo diversamente previsto dalla sede estera (**Allegato 5** al presente bando). Considerato che le certificazioni linguistiche internazionali sono atti nella disponibilità di soggetti privati e quindi titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, tali certificazioni dovranno essere allegate alla candidatura in formato digitale, in copia dichiarata conforme all'originale firmata dallo stesso interessato: il candidato dovrà allegare un unico documento .pdf formato dalla copia della certificazione internazionale, cui aggiungerà la dichiarazione di conformità all'originale e copia del proprio documento di riconoscimento;
- esame/i di idoneità linguistica previsto/i dal corso di studio nella lingua prevista dall'offerta di scambio, con la specifica del voto e della data di superamento esame/i, (livello minimo B1 del CEFR – Common European Framework Reference). Gli studenti al primo anno di Laurea Magistrale potranno far valere le idoneità superate durante la carriera pregressa (anche se presso altro ateneo italiano);
- attestato rilasciato da Centri Linguistici Universitari, comprovante il possesso di una conoscenza linguistica equivalente, salvo diversamente previsto dalla sede di accoglienza, almeno al livello intermedio B1 (CEFR - Common European Framework of Reference for Languages);
- prova di accertamento linguistico superata presso Centro Linguistico dell'Ateneo - CLA per altri bandi di mobilità (Erasmus+ studio, Erasmus+ tirocinio, bando UE-extra UE), con la specifica del voto e della data di superamento esame/i. Si considera valido il risultato dell'ultimo accertamento linguistico sostenuto;
- diploma ESABAC, così come istituito dalla convenzione del 24/01/2009 tra il ministero italiano dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'educazione francese (attestazione valida per gli studenti che si candidano su offerte che prevedano il francese come lingua dello scambio);
- diploma di una scuola superiore italiana con opzione Cambridge IGCSE (attestazione valida per gli studenti che si candidino su offerte che prevedano l'inglese come lingua dello scambio);
- soggiorno all'estero per un periodo di almeno tre mesi consecutivi per motivi di studio o tirocinio/collocamento al lavoro (solo in presenza di effettiva documentazione, da produrre unitamente alla domanda) che attesti tale soggiorno all'estero;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali
Settore Relazioni Internazionali

I candidati madrelingua nella lingua prevista dalla sede estera dovranno produrre apposita autocertificazione.

I candidati sono tenuti a controllare sul sito della sede di destinazione ulteriori informazioni o adempimenti in merito ai requisiti linguistici richiesti. Nel caso in cui le sedi prescelte richiedano esplicitamente la certificazione linguistica, sarà cura del candidato provvedere anche dopo la presentazione della candidatura, sempre nel rispetto dei termini di invio della documentazione al partner straniero.

Nel caso in cui non sia possibile soddisfare il requisito linguistico attraverso una delle modalità sopra elencate, la domanda di partecipazione alla selezione verrà comunque accettata, ma con riserva. E' fatto obbligo al candidato provvedere autonomamente all'acquisizione del livello linguistico richiesto dalla/e sede/i prescelta/e entro le date stabilite dai partner per l'invio della documentazione (se richiesto all'atto della sottomissione delle application) o, nel caso in cui non sia richiesta, almeno 15 gg. prima della sottoscrizione dell'accordo di mobilità. Il candidato dovrà trasmettere via email (rel.int@unibas.it/coopint@unibas.it) prova dell'avvenuta acquisizione del livello linguistico previsto.

Gli studenti possono acquisire o migliorare le competenze linguistiche richieste dalle Istituzioni ospitanti partecipando ad eventuali corsi di lingua <http://cla.unibas.it/site/home/corsi.html> e o corsi liberi (ove disponibili) organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo. Per informazioni consultare il sito del CLA <http://cla.unibas.it/site/home.html>.

Art. 7 - Presentazione della domanda

Gli studenti interessati dovranno presentare **entro le ore 12:00 del giorno 22 DICEMBRE 2021, pena l'esclusione dalla selezione**, esclusivamente a mezzo email: rel.int@unibas.it , la seguente documentazione:

- a. domanda di partecipazione in carta libera, redatta secondo il fac simile allegato al presente bando (Allegato 1) datata e firmata;
- b. l'autocertificazione della laurea triennale con voto di laurea (per gli iscritti a CdL Magistrale e Dottorato di Ricerca);
- c. il Learning Agreement for Studies/Traineeship (Allegati 2, 3) (le attività ivi inserite dovranno essere riportate con la denominazione ufficiale – nella lingua del Paese ospitante/in lingua inglese - e in lingua italiana per le corrispondenti attività), debitamente firmata dallo studente e dal Coordinatore della struttura primaria di riferimento;
- d. nel caso di attività per tesi, una dichiarazione, sottoscritta dal relatore/supervisore, comprovante l'assegnazione ed il titolo della tesi (anche se provvisorio);
- e. nel caso di tirocinio curriculare, il Modulo Tutor (Allegato 6);
- f. autocertificazione degli esami sostenuti, votazione e crediti acquisiti stampata dal proprio sito riservato on line Esse3 di Unibas;
- g. Screenshot della pagina riservata di Esse3 (voce: "carriera") con chiara indicazione della media;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali
Settore Relazioni Internazionali

- h. Screenshot della pagina riservata di Esse3 (voce: “segreteria”) da cui risulti l’anno/gli anni di iscrizione e la condizione “*in corso*” /iscritto al “1° *anno fuori corso*”;
- i. autocertificazione linguistica - livello minimo richiesto B1- da produrre con le modalità di cui all’art. 6 del presente bando;
- j. autocertificazione del reddito ISEE 2021 (Indicatore Situazione Economica Equivalente) e/o ISEE parificato, presentato per la domanda di riduzione delle tasse e contributi universitari per l’a.a. 2021/2022 (preferibile copia);
- k. copia della Tessera sanitaria valida per l’estero TEAM;
- l. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- m. i dottorandi che intendano partecipare al bando e che risultino beneficiari di borsa, oltre ai succitati documenti, dovranno produrre opzione per la maggiorazione della borsa per periodo all'estero o per il finanziamento MUR UE-extra UE. In nessun caso i contributi sono cumulabili.

La domanda e gli allegati, dovranno pervenire all'Università degli Studi della Basilicata, **a pena di esclusione dalla selezione, entro le ore 12.00 del giorno 22 DICEMBRE 2021, esclusivamente mediante e-mail all’indirizzo: rel.int@unibas.it** .

Tutta la documentazione dovrà essere allegata in formato elettronico .pdf oppure .rtf (preferibilmente in unica cartella compressa .zip). Gli allegati di dimensioni superiori a 20 MB dovranno essere divisi in più parti.

È fatto obbligo allo studente di utilizzare l’email istituzionale nome.cognome@studenti.unibas.it e, nel caso di dottorandi nome.cognome@unibas.it all’atto di presentazione della candidatura.

L’Ateneo e le Istituzioni ospitanti utilizzeranno solo ed esclusivamente l’email istituzionale per tutte le comunicazioni relative alla mobilità: email provenienti da indirizzi diversi non saranno prese in considerazione.

Non saranno accettate le domande/documentazione pervenute oltre il termine delle **ore 12.00 del giorno 22 DICEMBRE 2021**, consegnate a mano o a mezzo posta.

L’amministrazione universitaria declina ogni responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni di posta elettronica, da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi non imputabili all’amministrazione.

Le domande incomplete e/o compilate in modo errato comporteranno l'esclusione d'ufficio.

Art. 8 - Commissione esaminatrice, criteri per la selezione

- 1) La valutazione delle domande per il conferimento di borse di studio per il sostegno alla mobilità internazionale, sarà effettuata dalla Commissione di Ateneo per le Relazioni internazionali. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute entro i termini di cui all’Art. 7 del presente bando.
- 2) Per la formulazione delle graduatorie si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:
 - a. per gli iscritti al I° anno del corso di Laurea Magistrale e a Dottorati di ricerca: il voto di laurea ed il numero di anni in cui il titolo di I ciclo (II ciclo per dottorandi) è stato conseguito (fino ad un massimo di 15 punti su 30);



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali

Settore Relazioni Internazionali

- b. per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico: il numero di CFU acquisiti alla data di scadenza del bando (fino ad un massimo di 15 punti su 30);
- c. per tutti gli studenti: media della votazione degli esami sostenuti (fino ad un massimo di 15 punti su 30);

La Commissione redigerà la graduatoria in base al punteggio realizzato dal candidato.

- 3) Ai fini dell'attribuzione dei posti disponibili, la priorità sarà data a coloro che negli anni accademici 2020/2021 sono stati costretti ad interrompere/annullare la mobilità a causa del diffondersi/perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
- 4) Ai candidati risultati idonei ma non vincitori, la Commissione, in base al punteggio realizzato, alla coerenza tra il corso di studio e l'area disciplinare dell'accordo, nonché alle conoscenze linguistiche, proporrà una sede di destinazione alternativa.

Le borse saranno assegnate, fino ad esaurimento fondi, secondo il reddito ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) e/o ISEE parificato. La consistenza dell'importo mensile è determinata in Tabella 2 nel successivo Art. 9.

Art. 9 – Studenti vincitori, conferimento borsa

1. Gli studenti idonei saranno invitati tramite la posta elettronica, esclusivamente all'indirizzo email istituzionale indicata in candidatura, a formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità presso la sede proposta entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento dell'e-mail.

Gli studenti che entro il termine suddetto non effettueranno l'accettazione della sede proposta, saranno considerati rinunciati, senza ulteriore comunicazione.

L'elenco definitivo degli studenti idonei, comprensivo della sede a ciascuno assegnata, sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito di Ateneo www.unibas.it, Sezione "In Primo Piano", sul sito web del Settore Relazioni internazionali -sezione *Bandi*, <http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html>, sui siti dei Dipartimenti/Scuole.

Si consiglia di visitare i siti internet di riferimento per eventuali aggiornamenti.

La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, non sarà data altra comunicazione, né scritta né telefonica, al vincitore.

2. La mobilità è subordinata all'accettazione dello studente vincitore da parte dell'Istituto ospitante che potrebbe, nel caso di mancato rispetto delle scadenze fissate, mancanza o incompletezza documenti richiesti, carenza requisiti linguistici, incompatibilità tra programma di studio proposto e disponibilità dell'offerta formativa, ecc., anche decidere di non accogliere lo studente. Lo studente vincitore, pertanto, si impegna a:

- √ visitare il sito dell'università di destinazione e a compilare, ove disponibile, la documentazione richiesta (*application and accomodation forms, learning agreement for studies*, ecc). È necessario inviare i moduli, completi e debitamente sottoscritti, entro le date di scadenza fissate dal partner. Nel caso di mancato rispetto dei termini, l'università straniera ha la facoltà di rifiutare lo studente. Spetta esclusivamente allo studente vincitore trasmettere alla sede di accoglienza la documentazione richiesta e provvedere ad eventuali registrazioni on-line. Il beneficiario è tenuto, altresì, ad inoltrare copia della documentazione inviata al Settore Relazioni Internazionali;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali

Settore Relazioni Internazionali

- √ leggere con attenzione il “Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata”, pubblicato sul sito delle Relazioni Internazionali: <http://internazionale.unibas.it/site/home.html> (dal menu Relint);
 - √ consegnare il programma di studio definitivo (*Learning Agreement for studies/Traineeship*) in caso di presentazione di un programma provvisorio. Si ricorda che il *Learning Agreement for studies/Traineeship* deve essere redatto di concerto con il Coordinatore per la Mobilità Internazionale di Dipartimento/Scuola di afferenza (e di concerto con il tutor in caso di tirocinio curricolare) e con la sede estera, nonché sottoscritto da tutte le parti coinvolte **prima** dell'inizio del periodo all'estero e comunque **prima** della sottoscrizione dell'accordo finanziario;
 - √ controllare sistematicamente il proprio account di posta elettronica (alcuni indirizzi vengono considerati spam: si raccomanda di utilizzare **esclusivamente** l'account istituzionale fornito dall'UNIBAS).
3. Lo studente vincitore sarà contattato e convocato via e-mail per la sottoscrizione dell'Accordo di mobilità. L'accordo potrà essere sottoscritto solo dopo l'avvenuta approvazione da parte delle competenti strutture di Dipartimento/Scuola e acquisizione, da parte dell'Ufficio, della relativa documentazione (vds. Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale). Lo studente potrà recarsi in mobilità **solo se il Learning Agreement for Studies/Traineeship è stato approvato** ufficialmente da entrambe le Istituzioni coinvolte (UNIBAS e partner) **prima della partenza**.
4. Al fine di agevolare la mobilità per studio Erasmus+ è prevista l'erogazione – nei limiti della disponibilità finanziaria e fino ad esaurimento fondi – di contributi economici per coprire parte delle spese sostenute dal partecipante in mobilità. Per l'assegnazione della borsa mensile, sarà preso in considerazione il reddito ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), attestato dallo studente al momento della candidatura. Gli importi mensili della borsa a valere su fondi MUR – Fondo per la mobilità studenti- sono graduati a seconda del reddito ISEE, giusta DM 256/2021 e determinazioni del Consiglio di Amministrazione n. 122/2020 e del Senato Accademico n. 72/2020 come da Tabella 2:

| Tabella 2- Borse Mobilità Internazionale al di fuori dei programmi comunitari (UE-extra UE) | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|
| ISEE | Importo mensile borsa Paesi UE | Importo mensile borsa Paesi Extra UE |
| ISEE ≤ 23.626,32 | € 750 | € 950 |
| 23.626,33 < ISEE ≤ 40.000 | € 650 | € 850 |
| 40.000 < ISEE ≤ 51.361,58 | € 550 | € 700 |
| ISEE > 51.361,58 | | |



Previa disponibilità di fondi MUR, potrà essere attribuito un contributo aggiuntivo forfetario pari a Euro 250,00 destinato **ai partecipanti con minori opportunità**⁷, sia in mobilità verso Paesi europei che extra-europei, in linea con le disposizioni ministeriali, in base alle dichiarazioni ISEE, i cui limiti sono stati individuati secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale MUR con DM 256/2021. Sono esclusi dal contributo MUR gli studenti che non presentano la dichiarazione ISEE e gli studenti che risulteranno avere un ISEE superiore ai € 51.361,58.

5. Ai partecipanti che svolgeranno le attività in mobilità blended (fisica+virtuale o viceversa), è garantita la borsa anche per il periodo di mobilità virtuale, al fine di contribuire alle spese sostenute dagli studenti per il materiale didattico, ivi incluse le dotazioni informatiche, necessario alla frequenza dei corsi a distanza⁸. La mobilità sarà certificata dalla sede ospitante all'inizio dell'attività virtuale, la durata dell'attività svolta in modalità virtuale e quella svolta in presenza (data di inizio e data di fine).

Art. 10 - Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi per la mobilità internazionale sono legati agli studi e/o attività svolti all'estero. Pertanto, gli studenti che non completano alcuna attività di studio e non alcun credito formativo come da *Learning Agreement/Training Agreement* concordato, che non conseguano almeno 3 crediti ECTS, o che non richiedono il riconoscimento delle attività svolte all'estero entro **15 giorni dal rientro dal rientro in sede, dovranno restituire l'intero ammontare dei finanziamenti ricevuti**.
2. I contributi saranno erogati al 100% prima della partenza e comunque non oltre 30 giorni dopo la firma dell'accordo da entrambe le parti/della conferma di arrivo.
Il versamento dei contributi sarà effettuato esclusivamente mediante accredito sul c/c bancario o postale italiano intestato allo studente beneficiario del contributo.
Il contributo è subordinato al numero effettivo delle mensilità trascorse dallo studente all'estero, certificate/confermate dal partner straniero. Esse devono coincidere con le mensilità assegnate con l'Accordo per la mobilità internazionale. Se il periodo della mobilità realizzato ha durata superiore a quella indicata nell'accordo stipulato con il partecipante, i giorni aggiuntivi saranno considerati come un periodo a "zero-grant", salvo verifica di disponibilità finanziaria.
3. Ove richiesti, potranno essere accordati prolungamenti, che potranno essere concessi con finanziamento previa verifica di disponibilità finanziaria, ovvero a zero-grant.
Fermo restando il rispetto della durata minima ammissibile, se il periodo di mobilità realizzato ha una durata inferiore a quella indicata nell'accordo, l'Istituto agirà come di seguito:

⁷ i partecipanti con esigenze relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie o con condizioni socio-economiche svantaggiate

⁸ "È consentito l'utilizzo dei fondi anche a supporto di periodi di mobilità realizzati in parte o completamente con modalità virtuale, al fine di contribuire alle spese sostenute dagli studenti per il materiale didattico, ivi incluse le dotazioni informatiche, necessario alla frequenza dei corsi a distanza o del tirocinio curricolare. In tali casi, la borsa mensile non può comunque superare l'importo mensile ordinariamente assicurato dall'Ateneo per la mobilità verso il medesimo Paese nei casi di mobilità fisica, tenuto conto delle condizioni socio-economiche dello studente [...] v. nota MUR n. 12555 del 4.11.2020- Interventi a favore degli studenti- Monitoraggio FFO.. "



- √ se la differenza tra il periodo realizzato e quello indicato nell'accordo è superiore a 5 giorni, le date di inizio e di fine coincideranno con il periodo effettivamente realizzato (come da Transcript of Records/Certificate of Attendance) e il contributo, previa verifica di disponibilità finanziaria, verrà ricalcolato;
 - √ se la differenza è pari o inferiore a 5 giorni, le date di inizio e di fine periodo coincideranno con quelle indicate nell'accordo e il contributo non sarà ricalcolato.
4. L'eventuale contributo aggiuntivo forfetario sarà erogato al rientro in sede, sempre che vi sia disponibilità finanziaria e siano rispettate tutte le condizioni.

Art. 11 – Documentazione obbligatoria

1. Lo studente avrà **15 gg. naturali e continuativi** dal termine del periodo all'estero per produrre i seguenti documenti:
 - a. **Confirmation of arrival** – attestato rilasciato dall'Istituto ospitante all'arrivo, firmato, datato e timbrato; per le mobilità blended e virtuali, certificazione della sede ospitante di inizio dell'attività virtuale,
 - b. **Confirmation of attendance** -attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero, debitamente firmato, datato e timbrato, che confermi le date di effettivo svolgimento del periodo di studio svolto all'estero e, ove possibile, l'effettivo svolgimento del programma convenuto; per le mobilità blended e virtuali, certificazione della sede ospitante riportante la durata dell'attività svolta in modalità virtuale e quella svolta in presenza (data di inizio e data di fine),
 - c. il **Transcript of Records** (sezione *after the mobility* del *Learning agreement for studies*) rilasciato dall'Università ospitante), con la specifica, da parte dell'Università ospitante, delle date di inizio e fine mobilità nonché degli esami sostenuti/ attività effettuate, i risultati conseguiti ed i crediti maturati all'estero; nel caso di attività per tesi e di ricerca (es: dottorandi), il Transcript of Records è sostituito da un documento a firma del docente supervisore straniero, comprovante l'effettivo svolgimento delle attività programmate ed i risultati conseguiti,
 - d. Nel caso di attività per tesi e ricerca, deve essere consegnato, in originale, anche il **Thesis activities certificate** a firma del supervisor della sede ospitante, attestante il lavoro svolto, i risultati ottenuti, la valutazione ed il numero di ECTS acquisiti;
 - e. per mobilità di traineeship, il **Traineeship Certificate** attestante il lavoro svolto, i risultati ottenuti, la valutazione ed il numero di ECTS acquisiti, datato e firmato dall'Università ospitante, nonché una **breve relazione** a firma del tutor straniero,
 - f. il **Report** post mobilità.
2. La mancata consegna della documentazione obbligatoria comporta **la restituzione dell'intero ammontare** dei finanziamenti ricevuti.

Nel caso in cui le mensilità trascorse all'estero risultassero in numero inferiori rispetto a quelle assegnate con l'Accordo finanziario, l'UNIBAS procederà al recupero delle mensilità assegnate ma non utilizzate.

Il partecipante ha l'obbligo di rimborsare la porzione di contributo assegnato dall'Ateneo ma non utilizzato, il cui importo sarà notificato mediante raccomandata, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del competente ufficio dell'Ateneo. In caso di



mancato rimborso da parte del partecipante si procederà all'avvio delle azioni di cui alla [Delibera del Senato Accademico n. 95/2019 assunta nella seduta del 17/12/2019.](#)

Qualora il periodo di studio/tirocinio trascorso presso l'Università partner risulti inferiore a due mesi (60 gg. completi continuativi), il borsista è tenuto a **restituire integralmente l'importo ricevuto.**

3. In caso di interruzione dell'attività durante la mobilità, il periodo di interruzione non sarà considerato ai fini del calcolo del contributo del supporto individuale. In caso di interruzione per causa di "forza maggiore"⁹, al partecipante sarà consentito continuare le attività dopo l'interruzione (se possibile e nel rispetto della durata del progetto).
4. In caso di risoluzione dell'accordo con il beneficiario da parte del partecipante a causa di "forza maggiore" il partecipante avrà diritto a ricevere l'importo del contributo corrispondente almeno all'effettiva durata del periodo di mobilità all'estero. Ogni importo residuo deve essere rimborsato, se non diversamente concordato con il beneficiario.

Art. 12- Copertura assicurativa - Assistenza Sanitaria all'estero

1. L'assicurazione per gli infortuni e la responsabilità civile, di cui beneficia automaticamente con l'iscrizione all'Ateneo, viene estesa, con le stesse modalità, per tutto il periodo di permanenza all'estero presso l'ente di destinazione. Le polizze e le informazioni sono pubblicate alla pagina web: <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html>, sezione prima della partenza.
2. Il partecipante alla mobilità dovrà informarsi autonomamente in merito a eventuali norme che regolano:
 - √ l'ingresso nel Paese ospitante, rivolgendosi per tempo alle relative rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati) in Italia. Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito <http://www.viaggiare Sicuri.it/>;
 - √ Assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle rappresentanze diplomatiche. Ulteriori informazioni possono essere reperite consultando la guida interattiva disponibile sul sito del Ministero della salute <https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/homeAssistenzaSanitaria.jsp>
Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria nei paesi dell'UE, è valida la tessera sanitaria europea -TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia), che prevede diverse modalità di utilizzo a seconda del paese di destinazione. È necessario informarsi prima della partenza presso la sede ospitante sulle modalità di accesso all'assistenza sanitaria.
3. Per la **copertura assicurativa sanitaria** durante il soggiorno all'estero in Paesi fuori dall'Unione Europea (Extra-UE), non è sufficiente la copertura della Tessera Europea di Assistenza Malattia (TEAM) rilasciata dal Ministero della Salute. **E' necessario**

⁹ per causa di forza maggiore si intende qualsiasi situazione non prevedibile o evento non controllabile dalle parti, che impedisca di adempiere ai propri impegni nell'ambito di un Accordo, che non sia attribuibile ad errori o negligenza delle parti e che si dimostri insormontabile a dispetto di tutte le dovute precauzioni adottate. Difetti nelle attrezzature o nel materiale, o ritardi nella loro disponibilità - se non imputabili a cause di forza maggiore-, contenziosi di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere addotte a cause di forza maggiore dalla parte inadempiente



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali
Settore Relazioni Internazionali

sottoscrivere **SEMPRE** una assicurazione privata che sia valida nel Paese ospitante e per tutta la durata del periodo di mobilità e verificare con congruo anticipo presso l'Ambasciata o il Consolato del paese ospitante per verificare quali siano le pratiche burocratiche da svolgere prima della tua partenza (ottenimento di visto, permesso di soggiorno, assistenza sanitaria, etc).

4. I costi di visto, assicurazione sanitaria ed eventuali altri costi richiesti per l'ingresso nei paesi UE ed Extra-ue non potranno essere coperti dall'UNIBAS.

Art. 13- Visti

Per soggiornare in un paese dell'Unione Europea è sufficiente la carta d'identità. Verificare che non sia scaduta o in scadenza durante il periodo all'estero.

Per soggiornare per motivi di studio in un paese extra-UE **tutti gli studenti iscritti all'Università degli Studi della Basilicata** devono adempiere alle norme previste dal Paese ospitante in materia di Visti e Permessi di soggiorno legati all'attività di studio. E' di esclusiva responsabilità del partecipante ottenere il visto.

A seconda della propria cittadinanza e degli accordi bilaterali tra il Paese ospitante e il proprio paese di appartenenza, il partecipante alla mobilità dovrà seguire una delle due procedure di seguito descritte:

- a. Richiedere un Visto Studio prima di dare inizio al periodo di mobilità. In questo caso il Visto Studio va richiesto presso le Rappresentanze consolari del Paese ospitante competenti a seconda della cittadinanza e della residenza dello studente e secondo i tempi e i termini da queste stabiliti.
- b. Richiedere un Visto Studio e/o Permesso di soggiorno per motivi di studio subito dopo l'arrivo presso il Paese ospitante. In questo caso lo studente dovrà registrare la propria presenza sul territorio del Paese ospitante presso le Autorità competenti (e.g. Polizia, Uffici immigrazione, ecc.) nei tempi da queste previsti.

In entrambi i casi, alla domanda è richiesto di allegare un elenco di documenti, che vanno verificati dal partecipante di concerto con l'Università ospitante e le Autorità competenti presenti su territorio nazionale prima di partire, prodotti con congruo anticipo e presentati secondo i tempi e le procedure stabilite dalle Autorità competenti in maniera tale da rispettare la data d'inizio della mobilità e la regolare registrazione presso il Paese ospitante.

Se necessario e limitatamente a quanto di competenza, il Settore Mobilità Internazionale fornirà il dovuto supporto per l'ottenimento del Visto e/o Permesso di soggiorno, nonché l'attestazione di attribuzione del posto scambio, ove richiesto dall'Autorità competente.

Art. 14 - Riconoscimento Accademico

1. L'UNIBAS garantisce allo studente in mobilità il pieno riconoscimento accademico, senza integrazioni di programma o prove di esame aggiuntive, delle attività di apprendimento effettuate all'estero, purché conformi al piano di studi approvato nel *Learning Agreement for Studies/Traineeship* e certificate nel *Transcript of Records/Traineeship Certificate*, come parte integrante del proprio corso di studi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali
Settore Relazioni Internazionali

Condizione imprescindibile per ottenere il pieno riconoscimento è, altresì, il rispetto delle procedure di cui al "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata".

2. Le attività previste nel *Learning Agreement for Studies/Traineeship* completate con successo sono riconosciute attraverso il trasferimento dei crediti (ECTS) e registrate nella carriera accademica dello studente. Saranno altresì inserite nel Diploma Supplement le informazioni relative al periodo di studio all'estero secondo le linee guida per la compilazione del certificato finale così come pubblicate sul sito del Mur.
3. Il riconoscimento delle attività potrà essere rifiutato solo nel caso in cui lo studente non abbia raggiunto il livello di profitto richiesto dall'Istituzione straniera o non abbia soddisfatto le condizioni imposte dagli Atenei coinvolti nella mobilità. **In tal caso, lo studente è tenuto alla restituzione dell'intero ammontare dei finanziamenti ricevuti.**

La restituzione dell'intero importo sarà richiesta anche nel caso in cui lo studente non richieda il riconoscimento delle attività svolte all'estero entro 15 giorni dal rientro dalla mobilità, con applicazione di quanto disposto all'art. 11 del presente decreto.

4. Lo studente in mobilità non potrà sostenere alcun esame/ attività presso l'Università degli Studi della Basilicata, fino al rientro in sede. Non potrà altresì conseguire alcun titolo finale prima della conclusione del periodo di soggiorno all'estero e previo riconoscimento delle attività svolte durante il periodo all'estero, ivi compresa la preparazione della tesi di laurea.
5. Le informazioni dettagliate sulla didattica, la logistica, ecc. saranno acquisite direttamente dallo studente sui siti internet delle università ospitanti, ovvero dall'Ufficio Mobilità Internazionali solo nel caso in cui si disponga di materiale informativo.

Art. 15- Riapertura bando

Eventuali posti non assegnati potranno essere messi a concorso, verificata la disponibilità in bilancio, mediante avviso, pubblicato sul sito internet di Ateneo, sezione In *Primo Piano*.

Per i requisiti generali nonché per le modalità di presentazione della domanda per posti non assegnati in fase di selezione, si applicano le stesse disposizioni di cui al presente bando.

Art. 16 - Responsabile del Procedimento

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Responsabile del Settore Relazioni Internazionali (tel. 0971 202199 , e-mail rel.int@unibas.it).

Per informazioni, rivolgersi agli uffici di riferimento: Settore Mobilità Internazionale/ Ufficio Cooperazione e ricerca Internazionale/ Ufficio Mobilità Internazionale - Via Nazario Sauro, 85 – 85100 Potenza (Tel. 202199 rel.int@unibas.it; 0971/202156 coopint@unibas.it; 0971/202191 mobint1@unibas.it)

Art. 17 – Codice di Comportamento - Trattamento dei dati personali

L'inosservanza del Codice di Comportamento dell'Università degli Studi della Basilicata (emanato con D.R. N. 202 del 2.08.2017) comporta l'esclusione dalla procedura selettiva, la risoluzione e/o l'annullamento dell'accordo di mobilità ed eventuali applicazioni delle relative sanzioni.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali

Settore Relazioni Internazionali

che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Università degli Studi della Basilicata è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento di selezione anche da parte della Commissione esaminatrice presso il Settore Relazioni Internazionali- Ufficio Mobilità Internazionale dell'Università degli Studi della Basilicata, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) n. 2016/679, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo richieste all'Università degli Studi della Basilicata. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica rp@unibas.it Un'informativa più dettagliata è disponibile all'indirizzo: <http://portale.unibas.it/site/home/contatti/protezione-dati.html> .

Art. 18 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto, si richiama, per quanto applicabile, il Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata", emanato con D.R. n. 267 del 2 agosto 2018.

Art. 19 - Contatti, Comunicazioni e informazioni

La documentazione e tutte le informazioni sono pubblicate sul web di Ateneo <http://portale.unibas.it/site/home.html>, sul sito delle Relazioni internazionali <http://internazionale.unibas.it/site/home.html> - sezione Bandi.

Per ogni ulteriore chiarimento e per i necessari adempimenti, gli studenti potranno rivolgersi:

- per gli aspetti di carattere didattico: ai Coordinatori di Dipartimento/Scuola (<http://internazionale.unibas.it/site/home.html> -menu Relint), ai responsabili scientifici degli Accordi (All. 5);
- per le informazioni di carattere amministrativo gestionale: al Settore Relazioni Internazionali, **email:** rel.int@unibas.it ; coopint@unibas.it
- per le informazioni di carattere amministrativo e l'istruzione dei documenti a supporto della mobilità, ai Settori gestione della Didattica dei Dipartimenti/Scuole (<http://internazionale.unibas.it/site/home.html> - menu Relint).

Potenza,

Il Rettore
prof. Ignazio Marcello Mancini